

19 luglio 2018

**CIRCOLARE N. 10/2018**

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96  
art. 2, comma 100, lettera a)**

**Entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni Operative concernenti la riduzione e la semplificazione degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e al riordino della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo**

Si informa che le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia, approvate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2017, del quale è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre 2018.

Le predette modifiche e integrazioni sono finalizzate alla riduzione e alla semplificazione degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e al riordino della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo.

Si specifica, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di gestione del Fondo, che:

a) in riferimento al processo di attivazione della garanzia:



BANCA DEL MEZZOGIORNO  
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Sede legale  
Viale America 351, 00144 Roma  
T +39 06 47911 www.mcc.it

Società con socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.  
Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60  
Capitale sociale € 204.508.690,00 interamente versato  
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA 00915101000  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n. 415

i. la nuova disciplina di cui ai paragrafi F.8 e H, Parte II e Parte III delle disposizioni operative si applicherà integralmente per tutte le operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore, non si sia verificato alcun "evento di rischio";

ii. per tutte le operazioni per le quali alla data di entrata in vigore:


- si sia verificato un "evento di rischio",
- non siano state avviate le procedure di recupero ai sensi della disciplina previgente e a condizione che non siano scaduti i termini per l'avvio delle procedure di recupero e per l'invio della comunicazione dell'avvio stesso,

il soggetto richiedente dovrà comunicare l'evento di rischio entro 3 mesi dalla predetta data di entrata in vigore e, nel caso di ammissione a procedura concorsuale, dovrà avviare le azioni di recupero, secondo le modalità previste dalla nuova disciplina, entro 4 mesi dalla predetta data di entrata in vigore. In tali casi, il termine per la presentazione della richiesta di attivazione è quello previsto al paragrafo H.2.2, Parte II e Parte III;

iii. per tutte le operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore, siano state già avviate le procedure di recupero, si applicherà la disciplina previgente;

b) la nuova disciplina relativa al pagamento delle commissioni di cui alla Parte V si applicherà a tutte le operazioni ammesse all'intervento del Fondo in data successiva a quella di entrata in vigore;

c) la disciplina di cui ai paragrafi H.10, Parte II e Parte III, e F, Parte IX, relativa alla verifica da parte del Gestore della dichiarazione dei soggetti beneficiari




finali contenuta nell'Allegato 4 in merito al possesso del requisito di PMI, si applicherà a tutte le operazioni per le quali è presentata la richiesta di ammissione all'intervento del Fondo a partire dalla data di entrata in vigore. A tal proposito si fa presente che, ai fini della presentazione delle richieste di ammissione all'intervento del Fondo a partire dalla data di entrata in vigore, dovrà essere necessariamente utilizzato l'Allegato 4 che sarà prossimamente pubblicato dal Gestore sul sito Internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it);

- d) la disciplina di cui ai paragrafi H.11, Parte II e Parte III, e G, Parte IX, relativa alla verifica da parte del Gestore dei dati economico finanziari inseriti dai soggetti beneficiari finali nel Portale per le imprese e utilizzati dai soggetti richiedenti nella presentazione delle richieste di ammissione all'intervento del Fondo, si applicherà a tutte le operazioni per le quali è presentata la richiesta di ammissione all'intervento del Fondo a partire dalla data di entrata in vigore;
- e) tutte le altre modifiche si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore.

La presente Circolare, corredata dai relativi allegati, è disponibile sul sito Internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

  
Mediocredito Centrale  
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

  
All.: Disposizioni Operative